

**Comune di DOLIANOVA**



Revisore Unico

**PARERE N.4 DEL REVISORE DEI CONTI**

SULLA PROPOSTA n. 1 DI VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025.

*Verbale n. 5 del 21 MARZO 2023*

Il Revisore dei Conti del Comune di Dolianova, nella persona del Dott. Massimo Mannella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla variazione d'urgenza al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ASSUNTA CON IPOTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI ART. 42, DEL D. LGS. N. 267/2000.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni al bilancio derivanti dalle motivazioni riportate dettagliatamente nelle allegate note dei Responsabili di Servizio dell'Ente.

Visti gli allegati alla proposta di delibera;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 26/01/2023 è stata approvata in via d'urgenza la *"Variazione n.1 al Bilancio 2023/2025 assunta dall'organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000"*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 le variazioni adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- tale variazione non è stata sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni dall'adozione come previsto dall'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- pertanto la suddetta variazione è da considerarsi decaduta;
- a seguito della variazione successivamente decadute, sono stati assunti impegni di spesa che necessitano di urgente copertura finanziaria;

Considerato che:

- a) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi.
- b) Le previsioni non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva.
- c) La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio.

Raccomandato.

- Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi

accantonati per far fronte all'insorgere di passività future.

Visto l'art. 175 comma 5 del D.Lgs. 267/2000

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in merito alla **Variatione n.1 al Bilancio 2023/2025, ai sensi dell'art.175, comma1, assunta dall'organo esecutivo con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/2000.**

Il Revisore Unico

(Dott. Massimo Mannella)

